




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi
Ufficio del Bilancio



NOTA DI LETTURA - PROFILI FINANZIARI

DDL n. 585-349-424

Nuove norme in materia di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale

Documento n. 24 - 2020

XVII Legislatura - 30 novembre 2020



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

Direttore dott.ssa Laura Salamone

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Rosario Amato

Consigliere parlamentare ad interim dott.ssa Sabrina Gatto

Segretario parlamentare, U.O. Documentazione per l'area economico-finanziaria e comunitaria, sig.ra Paola Canino

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

PREMESSA

La presente nota di lettura, riguardante il disegno di legge n. 585-349-424 recante "Nuove norme in materia di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale", all'esame della Commissione "Bilancio" contiene le osservazioni dell'Ufficio Bilancio del Servizio Studi relative ai profili di criticità riscontrati relativamente agli aspetti concernenti la copertura degli oneri finanziari e la compatibilità con la normativa vigente in tema di armonizzazione contabile.

Anche a seguito di quanto è emerso nel corso della seduta dell'Ufficio di Presidenza della II Commissione del 5 novembre 2020, in via preliminare è necessario evidenziare che le quantificazioni degli oneri e le relative coperture finanziarie contenute nel disegno di legge in esame non appaiono coerenti con la serie storica degli stanziamenti e degli impieghi risultanti dai bilanci regionali degli anni precedenti. Si correrebbe il rischio, probabilmente, di sottostimare i fabbisogni finanziari dei consorzi di bonifica.

Quanto sopra per le seguenti motivazioni:

a) Per i consorzi di bonifica nel bilancio di previsione per l'esercizio 2020 sono state stanziare risorse per 63,1 milioni di euro, a fronte di una previsione contenuta negli articoli 14 e 46 del ddl in esame pari a 51 milioni di euro. L'articolo 14 in particolare stabilisce che per il funzionamento dei consorzi la legge di bilancio provveda ad uno stanziamento di 51 milioni di euro per i primi due anni dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, con un meccanismo, a decorrere dal terzo anno, di riduzione del contributo in maniera decrescente pari al 12.50 per cento per un ottennio sulla base di una tabella allegata; perplessità desta il ricorso a tale meccanismo, specie con riferimento alla reale sostenibilità dei tempi per la correlata procedura di liquidazione di cui all'articolo 46 (speculare rispetto all'articolo 14) relativo alle funzioni del Commissario liquidatore ed alla

congruità del decremento annuale delle risorse, il cui importo non appare agganciato a dati oggettivi che supportino la quantificazione e l'entità delle previsioni finanziarie ivi contenute.

a) Le previsioni finanziarie relative all'intera attività dei consorzi dovrebbero, nelle intenzioni del ddl, essere sufficienti anche per le opere di manutenzione straordinaria la cui realizzazione contribuirebbe a restituire nuovo slancio alle attività istituzionali degli organismi di bonifica. Tale attività di manutenzione, come è stato rilevato dai vertici amministrativi dei consorzi nel corso della riunione cui si è fatto riferimento è stata fortemente ridimensionata risentendo del mancato trasferimento delle somme dal bilancio della Regione ai consorzi di bonifica. A questo proposito si ricorda che l'ultimo stanziamento registrato nel bilancio regionale risale all'anno 2012 per un importo pari a 1,25 milioni di euro.

b) Sembrerebbe che la situazione debitoria accumulata dai consorzi di bonifica ammonti a circa 150 milioni di euro. Anche se si accedesse alla ipotesi di attività transattive per la estinzione delle passività appena ricordate, sulla base delle stime effettuate dai consorzi medesimi, occorrerebbe comunque che gli stessi, al fine di ripianare tali passività pregresse, possano contare su una disponibilità di almeno il 30 per cento dell'importo del presunto deficit. Non sembra che l'ipotesi di copertura finanziaria disegnata nel ddl sia nelle condizioni di soddisfare tale esigenza. Con tali premesse, qualora i dati dovessero venire asseverati dai competenti dipartimenti regionali, qualche perplessità ingenera il rinvio generico contenuto nel disegno di legge alla legge annuale di stabilità per coprire condizioni di squilibrio finanziario con riferimento al mancato rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio di cui all'articolo 81, 4 comma della Costituzione.

c) *I consorzi di bonifica contano su due entrate tipiche:*

- 1. Trasferimenti dal bilancio regionale;*
- 2. Incasso dei ruoli.*

Per quanto riguarda il punto 1), in precedenza si sono già evidenziate diverse criticità. Con riferimento al punto 2), negli anni si è registrata una produzione normativa tendente alla sospensione degli incassi dei ruoli e nel bilancio della Regione per il corrente esercizio si rinviene il capitolo 155819 che, con uno stanziamento di 450 migliaia di euro ha lo scopo di compensare il deficit finanziario che si determina nei consorzi a causa della predetta sospensione.

Si rinvia in ultimo alle note di commento all'articolato con riferimento ai profili di criticità del testo.

ARTICOLI CON PROFILI DI CRITICITÀ SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO

Art. 5.

Regime giuridico delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione

Nota

Il comma 5 prevede che dall'applicazione dell'intero Capo I “*non possono derivare nuovi oneri*” a carico del bilancio della Regione. Sarebbe necessario cambiare la formulazione della predetta clausola con la previsione di eventuali maggiori oneri in modo che la formula diventi “*non possono derivare nuovi o maggiori oneri*”.

Art. 6.

Compiti e funzioni del Consorzio di bonifica e di irrigazione

Nota

Con riferimento al comma 4, occorre chiarire se dalla applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 derivino oneri per il bilancio regionale.

Art. 8.

Opere di competenza privata e intervento sostitutivo

Nota

Con riferimento al comma 4, occorre chiarire se dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo derivino oneri per il bilancio regionale.

Art. 10.

Accordi di programma

Nota

Verificare se dal comma 2 discendono oneri per il bilancio regionale.

Art. 12

Convenzioni con imprenditori agricoli

Nota

Genera oneri. Verificare le modalità di copertura degli stessi.

Art. 14.

Finanziamento delle attività svolte dal Consorzio di bonifica e di irrigazione

Nota

L'art. 14 ed il 46 sono speculari ed inversamente proporzionali. In ogni caso, così come previsto dalla relazione tecnica del dipartimento, rispetto alla dotazione corrente del bilancio regionale è necessario prevedere nuovi e maggiori stanziamenti. Tali maggiori oneri sono immediatamente quantificati in 31 milioni di euro nel decennio ed in 10 milioni nel triennio.

Particolarmente insidiosa appare la previsione del comma 2 in merito all'eventuale squilibrio finanziario che potrebbe registrarsi dal terzo anno. Si suggerisce, quindi, un'attenta valutazione del meccanismo in esame con riferimento sia alla percentuale di progressiva riduzione del contributo che ai tempi ivi previsti ed alla generale congruità e coerenza della norma avuto riguardo all'impostazione del disegno di legge, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario.

Il **comma 3** prevede un programma di investimenti triennale straordinario da finanziare con fondi extraregionali. Non si rinviene alcun appostamento di quote di cofinanziamento regionale.

Il **comma 4** disciplina le garanzie occupazionali per il personale a tempo determinato ed il loro finanziamento con legge di stabilità. Qualora la disposizione in argomento occorrerebbe verificare se è necessario per il corrente esercizio prevedere nuovi stanziamenti in bilancio.

Art. 16.

Organi del Consorzio di bonifica e di irrigazione

Nota

Non è chiaro se ed in che misura gli organi del consorzio generano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Non sempre, infatti, nei relativi articoli si rinviene una chiara disciplina degli stessi.

Se in qualche caso si dispone la gratuità della partecipazione, nulla si rinviene sugli eventuali rimborsi spese.

Si vedano artt. da 17 a 18

Art. 21.

Consiglio di amministrazione

Nota

Il comma 5 prevede il compenso per i componenti del consiglio di amministrazione. Il successivo comma 6 contiene apposita clausola di salvaguardia. E' necessario che venga relazionato in merito.

Art. 24. <i>Direttore generale</i>
Nota
Oneri. In particolare se si dovesse fare ricorso a soggetto esterno.

Art. 25. <i>Direttori distrettuali</i>
Nota
Oneri

Art. 29. <i>Gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio di bonifica e di irrigazione, bilancio e controllo di gestione</i>
Nota
E' previsto al comma 4 il ricorso per la revisione a soggetti esterni. Non si rinviene quantificazione degli oneri e copertura finanziaria
Verificare la compatibilità delle disposizioni contenute nel comma 1 con le norme vigenti in materia di armonizzazione contabile.

Art. 38. <i>Piano di riparto dei contributi consortili</i>
Nota
Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 (regolarizzazione morosità pregresse) si determinano minori entrate a causa del dilazionamento in un quinquennio dei debiti residui.

Art. 44. <i>Misure volte a favorire l'impiego di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili nella gestione</i>
Nota
Ai sensi del comma 2 occorre verificare se è necessario prevedere stanziamento per le quote di cofinanziamento regionale.

Art. 46.
Commissario liquidatore

Nota

Vedi il commento all'articolo 14.

Chiarire se il comma 12 è coperto dalle somme stanziare per la liquidazione.

Occorre chiarire gli effetti finanziari del comma 13.

Art. 47.
Commissario straordinario del Consorzio di bonifica e irrigazione della Regione siciliana

Nota

E' necessario approfondire che ricaduta hanno i commi 3 e 4 sul bilancio regionale (attraverso un eventuale squilibrio del consorzio).